

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 24/07/2017

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 24/07/2017

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al N.R.G. [REDACTED]
promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

entrambi elettivamente domiciliati in Teramo, in via R. Molinari, n.
2/A presso lo studio dell'avv. Berardo Di Ferdinando che li
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di
opposizione;

opponenti

contro



BANCA [redacted] SPA (C.F. [redacted]) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata in Teramo, via [redacted] lo studio dell'Avv. [redacted]

convenuta opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: contratto di finanziamento;

Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Teramo in data 11.9.2013 su ricorso proposto da Banc. [redacted] s.p.a., in qualità di cessionaria del credito, con il quale [redacted] [redacted] erano stati condannati a pagare, in solido tra loro, in favore dell'ingiungente, la somma di € 10.164,39 oltre interessi e spese in ragione del contratto di finanziamento stipulato in data 5.4.2002 con Banca [redacted] s.p.a. (poi [redacted], [redacted] e [redacted] hanno proposto opposizione deducendo, in estrema sintesi: a) l'assenza di indicazione nel contratto di finanziamento posto a sostegno della domanda monitoria del TAN e del TAEG; b) che il tasso di interesse corrispettivo in concreto applicato dalla banca era pari al 9,5% annuo; c) che il tasso di mora indicato nel contratto era pari al 2,50% mensile; d) che il tasso di interesse complessivo, dato dalla sommatoria del tasso corrispettivo e di quello di mora, risultava pari al 39,50% e dunque



superiore al tasso soglia all'epoca del contratto pari al 17,56%; e) che, pertanto, il contratto di mutuo doveva ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c.; f) l'inidoneità probatoria, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, della certificazione ex art. 50 TUB.

Pertanto, gli opposenti hanno domandato al Tribunale adito che, premessi i dovuti accertamenti in ordine alla dedotta usurarietà del tasso di interesse pattuito, lo stesso disponesse *“lo storno degli interessi da versare, siccome pattuiti in contratto, dichiarandoli non dovuti”*, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Gli opposenti hanno, inoltre, domandato in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla ripetizione della somma di € 6.703,00 relativa agli interessi dai medesimi indebitamente corrisposti oltre interessi e rivalutazione.

Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Banca Ifis s.p.a. ha instato per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna degli opposenti al pagamento della somma complessiva di € 10.164,39 ovvero di quella somma accertata in corso di causa e, ancora di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti.

In particolare la banca opposta ha dedotto: a) che gli opposenti avevano provveduto al pagamento soltanto delle prima 44 rate di rimborso del mutuo (aventi scadenza dal 15.5.2002 al 15.12.2006) essendo rimaste insolute le restanti 28 rate (con scadenza dal 15.1.2006 al 15.4.2008); b) che, pertanto, gli opposenti erano stati



dichiarati decaduti dal beneficio del termine, da parte dell'originaria creditrice, in data 25.7.2006; c) che il credito *de quo* era poi stato ceduto in data 16-20/12/2011 alla [REDACTED] s.p.a., successivamente fusa per incorporazione nella Banca [REDACTED] s.p.a. odierna opposta; d) che la cessione del credito era stata comunicata ai debitori con missiva del 20.2.2012; e) l'insussistenza della dedotta usura originaria del contratto di finanziamento in esame, giacché lo stesso risulta privo di alcuna specifica pattuizione in ordine al TAN e al TAEG; f) che in ordine alla omessa indicazione del TAEG trova applicazione l'art. 124 del TUB il quale prevede quale tasso sostitutivo il tasso nominale dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto; g) che, pertanto, gli interessi corrispettivi vanno rideterminati al tasso del 2,98%, dovendosi escludere la gratuità del mutuo invocata dalla controparte; h) che la stessa opposta *“non ha richiesto gli interessi moratori al tasso previsto nel contratto, ma si è attenuta al disposto normativo richiedendo, ai sensi dell'art. 1224 c.c. gli interessi al tasso legale”* dalla data di messa in mora, coincidente con la data della notifica della cessione del credito; i) che, in particolare *“il contratto di finanziamento non è a titolo gratuito, ma in assenza di previsione del TAEG vanno applicati, su tutte le rate pagate (rate con scadenza dal 15.5.2002 al 15.12.2005) nonché sulle rate scadute e non pagate alla data di decadenza dal beneficio del termine (rate con scadenza dal 15.1.2006 al 15.7.2006) interessi corrispettivi al tasso del 2,98% annuo; sulle rate a scadere dalla data di decadenza dal beneficio del termine (rate con scadenza dal 15.8.2006 al 15.4.2008) non può essere applicato – per effetto della citata decadenza – alcun interesse corrispettivo, né può essere richiesta*



alcuna penale...”; gli interessi moratori possono essere richiesti esclusivamente al tasso legale dalla data di messa in mora, come effettuato dall’Istituto opposto, ovvero dalla data della domanda giudiziale”; l) il difetto di legittimazione passiva della banca opposta in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dagli opposenti in quanto mera cessionaria del credito in esame; m) l’idoneità probatoria della documentazione prodotta in atti nel monitorio.

La causa, istruita mediante l’espletamento di una CTU tecnico-contabile, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dal verbale, all’udienza del 21.3.2017, con concessione alle parti stesse dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L’opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Per quanto attiene alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo in esame, atteso che, com’è noto, ai fini dell’applicazione del combinato disposto degli art. 644 c.p e dell’art. 1815 2° comma, c.c., devono ritenersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, *devesi* escludere l’applicabilità nel caso di specie, con riferimento agli interessi corrispettivi, del disposto dell’art. 1815, 2° comma c.c., non contenendo, il contratto di finanziamento dedotto in giudizio, alcuna specifica pattuizione in ordine a tali interessi.

Neppure può condividersi, sotto un profilo logico prima ancora che matematico, la tesi degli opposenti secondo cui il superamento del tasso soglia sarebbe dato dalla somma degli interessi corrispettivi (nel



caso di specie, peraltro, come detto, neppure pattuiti) e degli interessi moratori, trattandosi di due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Sul punto giova, infatti, osservare che il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

L'assunto degli oppositori secondo cui i due diversi tassi in parola andrebbero sommati tra loro per la determinazione del tasso effettivo globale del mutuo appare invero illogica ove si consideri che, per quanto sopra detto, il mutuante giammai potrà pretendere la contemporanea applicazione di entrambi i tassi di interesse e, dunque, giammai potrebbe verificarsi che il costo effettivo del finanziamento derivi dalla contemporanea applicazione di interessi corrispettivi e moratori.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.



Né può essere invocata a fondamento dell'opzione ermeneutica proposta dalle opposenti la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, essendosi essa limitata a ribadire, come di seguito si avrà modo di precisare, il principio secondo cui anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno *spread* applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Deve, invece, rilevarsi che il tasso di mora convenuto in contratto, pari al 2,50% mensile (e dunque pari al 30% annuo), superi di gran lunga la misura del tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il secondo trimestre del 2002 con riferimento alla categoria "*crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche*" pari al 15,63% (10,42 + ½) e ciò anche qualora, come sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, si ritenesse di dover applicare al Tegn rilevato dalla Banca d'Italia (riguardante gli interessi corrispettivi) la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, in ossequio alla previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 3 dei decreti di rilevazione dei tassi soglia emessi dal Ministero del Tesoro.

Pertanto, posto che come sopra accennato, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, e che ciò



che rileva in questa sede è l'espresso riferimento del legislatore agli interessi pattuiti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi di mora, come già più volte riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui, *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: «il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»;* Cass., n. 5324/2003)" (v. Cass. n. 350/2013), deve ritenersi che la regola ex art. 1815, 2° comma c.c. debba applicarsi alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, e dunque anche a quelli moratori.

Deve altresì essere tenuto presente che, come sopra già evidenziato, il tasso corrispettivo e il tasso di mora hanno natura e finalità distinte, trovando essi, peraltro, regolamentazione in due clausole ben distinte della scheda contrattuale ed autonome tra loro.

Pertanto, posto che l'art. 1815, 2° comma, c.c., prevede espressamente che *"se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, la suddetta sanzione va chiaramente ricollegata alla clausola nella specie prevedente interessi usurari, con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della



distinzione sopra rilevata, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.

Nel caso di specie, quindi, restano dovuti gli interessi corrispettivi, come di seguito determinati, mentre non sono dovuti quelli di mora per la nullità della relativa clausola.

Giova, inoltre, osservare che non contenendo, come sopra accennato, il contratto in esame, alcuna espressa indicazione in ordine al TAEG, quest'ultimo, in applicazione dell'art. 124, 5° comma lett. a) del TUB deve essere determinato, come peraltro correttamente dedotto dalla banca opposta nella comparsa di costituzione e risposta, con riferimento *“al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”* e dunque, nel caso di specie, al tasso del 2,98%.

Il fatto che l'interesse corrispettivo debba essere, nel caso in esame, rideterminato ai sensi dell'art. 124 TUB citato, consente altresì di escludere l'ipotesi di superamento, in costanza di rapporto, del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi, essendo questi ultimi, come detto, rideterminati al saggio nominale dei buoni del tesoro annuali.

Quanto, infine, alla questione sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, relativamente al fatto che al momento in cui è stata dichiarata dalla creditrice la decadenza dal beneficio del termine in virtù del tasso corrispettivo originariamente applicato, tale decadenza non si era in effetti verificata per aver i mutuatari versato somme



maggiori rispetto a quelle realmente dovute, deve osservarsi che pur essendo tale assunto fondato in punto di fatto, tuttavia dallo stesso non possano discendere le conseguenze pretese dagli opposenti.

Ed invero, premesso che è pacifico che la mutuataria non ha provveduto al pagamento di alcun altro importo oltre a quelli indicati dal CTU nella somma di € 17.006,00, alcun dubbio può sorgere circa il fatto che, sia pure in un tempo successivo rispetto a quello indicato dalla creditrice, effettivamente si siano verificate le condizioni atte a far perdere ai debitori il beneficio del termine e ciò avuto riguardo al fatto che le clausole contrattuali in esame, relative alla decadenza dal beneficio del termine, devono comunque ritenersi valide avuto riguardo, per un verso, al fatto che non trattandosi di mutuo fondiario non sia applicabile al caso di specie l'art. 40 TUB e, per altro verso, che le stesse risultano sostanzialmente riproduttive dell'art. 1819 c.c.

Ed anzi, dal punto di vista economico, quanto sopra detto comporta che la somma effettivamente dovuta sia in realtà maggiore di quella calcolata dal CTU nelle conclusioni del suo elaborato peritale, le quali sono state assunte calcolando erroneamente la data di decadenza dal beneficio del termine al 15.7.2006.

Pertanto, quanto effettivamente dovuto dall'opponente deve essere rideterminato come di seguito esposto avuto riguardo al fatto che gli opposenti hanno versato, come detto, la complessiva somma di € 17.006,00 e che l'importo di ciascuna rata così come ricalcolato è di € 320,79 dovendosi, ancora, precisare che effettivamente i mutuatari hanno corrisposto un importo superiore (sia pure di soli € 5) a quello



delle prime cinquantatré rate del piano di ammortamento così come ricalcolato dal CTU.

Gli stessi mutuatari, pertanto, in base al richiamato art. 1819 c.c., devono ritenersi decaduti dal beneficio del termine soltanto alla scadenza della cinquantacinquesima rata e cioè alla data del 15.11.2006.

A tale data l'importo delle rate scadute e non pagate risulta pari ad € 636,58 (320,79 x 2, cui va sottratta la somma di € 5 già versata relativamente alla rata n. 54), mentre l'importo del capitale residuo ammonta ad € 5.333,35 come indicato dal CTU nel piano di ammortamento ricalcolato.

Pertanto, in definitiva, la somma effettivamente dovuta dai mutuatari alla data della decadenza del beneficio del termine così come determinata in base al piano di ammortamento ricalcolato ammonta ad € 5.333,35, cui va aggiunta la somma di € 636,58 relativa alle rate scadute e non pagate alla data dell'effettiva decadenza dei debitori dal beneficio del termine.

Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli oppositori vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di Banca Ifis s.p.a. della somma di € 5.969,93.

Discende da quanto detto in ordine alla persistenza delle ragioni creditore della banca opposta, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli oppositori.

In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.



In applicazione del principio della causalità delle spese, le spese relative alla CTU come già liquidate vanno definitivamente poste a carico della banca opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]
- condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento in favore di Banca [REDACTED] s.p.a. della somma di € 5.969,93.
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della banca opposta le spese di CTU come già liquidate.

Così deciso, in Teramo li 20 luglio 2017

La Giudice

Francesca Avancini

